

Codice A1816B

D.D. 3 novembre 2021, n. 3176

P.I. 6845 - CN PO890 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per il rifacimento del ponte comunale lungo Via Mondovì, sul torrente Pesio in comune di Chiusa di Pesio. - Richiedente: Comune di Chiusa di Pesio (CN) Autorizzazione idraulica e approvazione schema disciplinare concessione.



ATTO DD 3176/A1816B/2021

DEL 03/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: P.I. 6845 – CN PO890 – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per il rifacimento del ponte comunale lungo Via Mondovì, sul torrente Pesio in comune di Chiusa di Pesio. - Richiedente: Comune di Chiusa di Pesio (CN)
Autorizzazione idraulica e approvazione schema disciplinare concessione.

In data del 21/09/2021, con prot. 7710 (acquisita agli atti al prot. n. 43623/A1816B) è pervenuta da parte del Comune di Chiusa di Pesio, l'istanza di autorizzazione idraulica e di concessione demaniale per il rifacimento del ponte comunale lungo Via Mondovì, sul torrente Pesio nel comune di Chiusa di Pesio (CN), comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa. In data 25/10/2021 (ns. prot. 50165/A1816B) sono pervenute le specificazioni demaniali richieste.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Roberto Sperandio, in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. e consistente in:

- demolizione dell'attuale manufatto
- rifacimento del ponte comunale lungo via Mondovì con una struttura a campata unica (luce 53,80 m, larghezza 19,60 m, superficie demaniale 1054,48 mq)
- realizzazione massicciata di fondo alveo in corrispondenza dell'attraversamento;
- allargamento della sezione idraulica con risagomatura e consolidamento della sponda idrografica sinistra con un tratto di muro di raccordo (lunghezza 37 m) a monte del ponte e un tratto di scogliera (lunghezza 55 m) a valle del ponte.

Il progetto definitivo è stato approvato con la D.G.C. n. 121 del 20/09/2021.

Con nota prot. n. 44247/A1816A del 23/09/2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Il progetto è stato sottoposto alla procedura di Verifica di impatto ambientale e, con determinazione dirigenziale n. 2306/A1816B/2021 del 09/08/2021, è stato escluso dalla successiva fase di

valutazione di cui all'art.12 della L.R. n. 40/1998, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali. Contestualmente alla richiesta di concessione demaniale in esame, il Comune di Chiusa di Pesio ha presentato istanza per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali previsto dall'art. 28 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, procedimento che si è concluso in data 15/10/2021 con la D.D. n. 2949/A1816B/2021.

E' stata effettuata visita in sopralluogo in data 30/09/2021 da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Pesio, subordinatamente alla seguente prescrizione ambientale, già contenuta nel precedente provvedimento citato:

- al fine di garantire un rifacimento naturaliforme di alveo e sponde per migliorare l'habitat acquatico, il proponente ha proposto l'inserimento di elementi lapidei di pezzatura grossolana sporgenti dalla sagoma delle scogliere. Pur salvaguardando il mantenimento del franco idraulico, si chiede un eguale accorgimento applicato alla pavimentazione di fondo alveo che consentirà di migliorare la naturalità dell'ambiente ripristinando la scabrezza del letto fluviale attraverso l'utilizzo di massi cementati affioranti dal fondo.

Trattandosi di manufatto di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito senza la costituzione di alcun deposito cauzionale (art. 10 comma 4) ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i. (allegato A).

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904
- D.P.R. 8/1972 art. 2
- D.P.R. 616/1977 art. 89
- L.R. 40/98 e s.m.i
- D.Lgs. 112/1998 artt. 86 e 89
- D.G.R. 24-24228 del 24/3/1998
- D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015
- L.R. 44/2000 art. 59
- LL.RR. 20/2002 e 12/2004
- Regolamento Regionale n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i.
- L.R. 23/2008 art. 17

- D.D. 2306/A1816B/2021 del 09/08/2021 di esclusione dalla fase di Valutazione di impatto ambientale, di cui all'art.12 della L.R. n. 40/1998
- D.D. 2949/A1816B/2021 del 15/10/2021 di Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali

determina

1 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Chiusa di Pesio a realizzare l'intervento di sistemazione idraulica e il rifacimento del ponte comunale di Via Mondovì sul torrente Pesio nel comune di Chiusa di Pesio (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza della prescrizione ambientale citata in premessa e delle seguenti ulteriori condizioni:

- a. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- c. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- e. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- f. gli interventi in argomento potranno essere realizzati, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre con la condizione che, una volta iniziati i lavori, gli stessi dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione. Nel caso di sostanziale variazione dello stato dei luoghi per eventi di piena significativi, tale autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente.
- g. il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- h. il committente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza del manufatto ed immediatamente a monte e a valle dello stesso, qualora si rendano necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dell'opera (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni dei profili di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterate nel tempo le zone d'imposta del manufatto ed eseguire gli interventi di manutenzione necessari per mantenerlo in efficienza nel tempo;
- j. il soggetto autorizzato potrà procedere ad effettuare i necessari interventi di manutenzione previsti ai punti h) e i) al fine di ripristinare le condizioni di progetto autorizzate con questo provvedimento, fatte salve le comunicazioni di cui al punto g) sopra citato. Ogni altra tipologia

di intervento dovrà essere autorizzata dallo scrivente Settore;

- k. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera in oggetto, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- m. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- n. il soggetto autorizzato nell'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

2 - di concedere, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., al Comune di Chiusa di Pesio l'occupazione dell'area demaniale con il ponte di Via Mondovì (superficie 1.054,48 mq – pratica CNPO890) sul torrente Pesio nel comune di Chiusa di Pesio (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

3 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4 - di accordare la concessione per la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, e pertanto fino alla scadenza del 31/12/2040, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

5 - ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i. (allegato A), trattandosi di manufatto di proprietà comunale, la concessione è rilasciata a titolo gratuito e non è prevista la costituzione di alcun deposito cauzionale (art. 10 comma 4);

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe